



Cinque e Soci s.r.l. - Società tra avvocati

Newsletter 22_2025



Indice

1. **Intelligenza artificiale e professionisti:** interviene il legislatore.
2. **Intelligenza artificiale e servizio giustizia:** la legge 23 settembre 2025 n. 132.
3. **L'intelligenza artificiale non può essere utilizzata come mezzo di prova:** la sentenza del 3 ottobre 2025 del Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
4. **Diritto del lavoro.** Salari minimi: la palla nel campo del Governo.
5. **Diritto amministrativo – gare pubbliche.** Affidamento diretto, perfezionabile anche attraverso lo scambio di lettere di proposta e accettazione.



1. Intelligenza artificiale e professionisti: interviene il legislatore.

Il 10 ottobre 2025 è entrata in vigore la legge 23 settembre 2025 n. 132, che ha introdotto le prime disposizioni in materia di intelligenza artificiale e professioni intellettuali. In particolare, l'art. 13, ha stabilito che L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera (1° comma). E' stato altresì introdotto un dovere di informazione verso il cliente, che si traduce in una comunicazione che il professionista è tenuto a fare circa i sistemi di intelligenza artificiale adoperati, illustrandoli attraverso un linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo (2° comma).

Superato il primo momento caratterizzato da un'ingenua quanta pericolosa deriva verso il "fai da te", sembra ormai chiaro che tali strumenti – calibrati, allo stato, su processi di intelligenza computazionale e non creativa - debbano essere auspicabilmente utilizzati da soggetti esperti e competenti in grado di estrarre dei semi lavorati con innegabile risparmio di tempo e di energie lavorative, oltre al beneficio di una maggiore precisione della prestazione professionale.

Se vuoi leggere il testo dell'art. 13, legge 23 settembre 2025, n. 132, clicca qui.



2. Intelligenza artificiale e servizio giustizia: la legge 23 settembre 2025 n. 132.

L'intelligenza artificiale entra ufficialmente tra i sistemi utilizzabili dagli apparati giudiziari sulla base di una disciplina che dovrà essere emanata dal Ministero della Giustizia nell'ottica di semplificare il lavoro giudiziario e le attività amministrative accessorie. Nelle more ogni iniziativa di tipo sperimentale dovrà essere specificamente autorizzata dall'autorità ministeriale competente. Particolarmente significativo il principio regolativo della materia, che segna inequivocabilmente il primato dell'uomo sulla tecnologia laddove è stato espressamente sancito che, nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria, è sempre riservata al magistrato

ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti.

Se vuoi leggere il testo dell'art. 15, legge 23 settembre 2025, n. 132, clicca qui.



Cinque e Soci s.r.l.

3. L'intelligenza artificiale non può essere utilizzata come mezzo di prova: la sentenza del 3 ottobre 2025 del Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

Il caso si riferisce all'impugnazione da parte di un cittadino brasiliano della graduatoria stilata dalla commissione esaminatrice in esito ad un concorso pubblico indetto per il ruolo di funzionario di Tribunale, con richiesta di rettifica della graduatoria e risarcimento per danni morali.

In particolare, il ricorrente, al fine di sostenere l'erroneità della decisione assunta dalla commissione, ha prodotto, come parametro di raffronto, il punteggio (sensibilmente più alto rispetto al giudizio della commissione) ottenuto facendo esaminare il proprio elaborato di esame da un sistema di intelligenza artificiale.

Molto interessanti sono le conclusioni raggiunte dal Tribunal de Justiça: "l'utilizzo di uno strumento di intelligenza artificiale (nel caso, denominato "Glau") per verificare una presunta divergenza di punteggio non è idoneo a invalidare la valutazione effettuata dalla commissione. Ciò perché la correzione della prova deve rispettare esclusivamente i parametri definiti nel bando, che stabilisce criteri, pesi e metodi di analisi; di conseguenza, qualsiasi confronto con sistemi esterni non ha fondamento tecnico sufficiente per contestare il punteggio attribuito".

Sul punto, la sentenza ha precisato che "l'affermazione che lo strumento di IA abbia attribuito un punteggio superiore non costituisce, di per sé, prova idonea di un errore da parte della commissione esaminatrice. Si tratta, in realtà, di una valutazione parallela e dissociata dai criteri stabiliti nel bando, incapace di dimostrare un errore materiale nel processo di correzione. Sotto il profilo del principio della certezza del diritto, non si può ammettere che la correzione delle prove sia rivista sulla base di criteri non previsti dal bando o mediante strumenti non ufficiali, pena la violazione del principio di vincolatività del bando e il trattamento diseguale tra i candidati. La tesi del ricorrente implicherebbe consentire a qualsiasi candidato di contestare la propria valutazione mediante l'uso di

sistemi di IA diversi, compromettendo l'oggettività, l'uniformità e l'affidabilità del processo selettivo”.

La corte ha, altresì, aggiunto che “la mancanza di spiegabilità e l'assenza di audit o supervisione umana effettiva nel processo di correzione dell'IA la rendono una fonte di prova inidonea, poiché la sua metodologia non è trasparente, uniforme o verificabile da terzi, violando direttamente i principi di sicurezza giuridica e di uguaglianza”.



Cinque e Soci s.r.l.

4. Diritto del lavoro. Salari minimi: la palla nel campo del Governo.

La legge 26 settembre 2025 n. 144, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti anche disposizioni in materia di retribuzione dei lavoratori, per il conseguimento di una serie di obiettivi, tra cui a) assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi; b) contrastare il lavoro sottopagato, anche in relazione a specifici modelli organizzativi del lavoro e a specifiche categorie di lavoratori; c) stimolare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel rispetto dei tempi stabiliti dalle parti sociali, nell'interesse dei lavoratori; d) contrastare i fenomeni di concorrenza sleale attuati mediante la proliferazione di sistemi contrattuali finalizzati alla riduzione del costo del lavoro e delle tutele dei lavoratori (cosiddetto «dumping contrattuale»). Come quasi sempre, il proposito che ha mosso il legislatore italiano di assicurare una base retributiva minima conforme ai valori costituzionali (art. 36 Cost.) e di attenuare le disuguaglianze retributive, non può che essere apprezzato, a nulla valendo i commenti da quotidiano giornalistico. Resta da capire quale sarà il grado di penetrazione effettiva della riforma nel tessuto della normativa nazionale lavoristica, che dipenderà essenzialmente dal contenuto dei decreti legislativi in corso di emanazione.

Se vuoi leggere il testo integrale della legge 26 settembre 2025 n. 144, clicca qui.



5. Diritto amministrativo – gare pubbliche.

Affidamento diretto, perfezionabile anche attraverso lo scambio di lettere di proposta e accettazione.

Lo ha ribadito il Tar Calabria con la sentenza 13 ottobre 2025 n. 1637.

Nella fattispecie l'operatore economico, ricevuta la proposta contrattuale dalla stazione appaltante, non aveva ne manifestato l'accettazione, bensì dichiarato che nulla ostava all'assunzione dell'incarico e che, nelle more della stipula del contratto, aveva dato la sua disponibilità all'acquisizione anticipata dei lavori. La PA, intendendo tale ultima espressione di volontà alla stregua di una tacita accettazione della proposta, aveva inteso concluso il contratto per fatti concludenti. Il giudice amministrativo ha viceversa escluso il perfezionamento del contratto, non essendosi concluso nel termine di cui all'art. 18 del Codice dei contratti pubblici, facendo in particolare applicazione del precetto di cui al 5° comma del citato articolo di legge, ai sensi del quale se le parti non addivengono alla stipula del contratto per fatto imputabile alla parte pubblica nel termine all'uopo previsto, l'aggiudicatario può ritenersi "sciolto" da ogni impegno e richiedere, non il risarcimento del danno, ma il rimborso delle spese.

Se vuoi leggere il testo integrale della sentenza del TAR Calabria 13 ottobre 2025 n. 1637, [clicca qui](#).